

Regolamento per la disciplina dei professori e professoresse straordinari/e a tempo determinato

INDICE

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dei posti
- Art. 3 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico
- Art. 4 - Modalità di attribuzione dell'incarico
- Art. 5 – Valutazione
- Art. 6 – Conferimento dell'incarico
- Art. 7 – Trattamento giuridico ed economico
- Art. 8 – Compiti didattici
- Art. 9 – Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
- Art. 10 – Valutazione finale – rinnovo
- Art. 11 – Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale
- Art. 12 – Disposizioni finali – entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori/sse straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005.

Art. 2 – Istituzione dei posti

1. L'Università degli Studi dell'Aquila può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati ai fini dell'istituzione temporanea, nell'ambito di progetti di ricerca, di posti di professori/esse straordinari/e con oneri finanziari interamente a carico degli enti esterni.
2. La convenzioni, di cui al precedente articolo, deve definire i contenuti del progetto di ricerca, le risorse messe a disposizione e la durata fino ad un massimo di tre anni, rinnovabile sulla base di una nuova convenzione
3. La stipula della convenzione e l'istituzione del posto di professore/ssa straordinario/a a tempo determinato viene proposta dal Dipartimento, sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.
4. La convenzione è stipulata dal Rettore.
5. L'incarico di professore/ssa straordinario/a a tempo determinato può avere una durata compresa tra uno e tre anni rinnovabili, ai sensi del precedente comma 2, per una durata complessiva comunque non superiore a sei anni.
6. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore/ssa straordinari a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere in date concordate dalle parti.
7. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito in presenza delle condizioni soggettive dell'art. 1, comma 12 della l. 230 del 2005 in riferimento al settore scientifico-disciplinare per cui la procedura è bandita in base al progetto di ricerca.
2. L'elevata qualificazione scientifica e professionale, necessaria per la partecipazione alla procedura di selezione, si intende sussistere in forza del possesso da parte del candidato dell'abilitazione scientifica nazionale dei professori/esse di prima ovvero di seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, nell'ambito del quale saranno chiamati ad operare in base al progetto di ricerca.

3. In alternativa, ai fini dell'accesso alla procedura, il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti che saranno oggetto di accertamento da parte della Commissione:
- dottorato di ricerca nelle discipline oggetto del progetto di ricerca;
 - svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente qualificata nelle discipline oggetto del progetto di ricerca per almeno cinque anni continuativi;
 - organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - produzione scientifica rilevante in riferimento al settore scientifico disciplinare in cui si chiede il posto in relazione al progetto di ricerca.

Art. 4 - Modalità di attribuzione dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario è attribuito a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva. Per la procedura di selezione e la chiamata si applicano le norme del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia. Si applicano, in particolare, gli articoli da 3 a 9 del suddetto regolamento, in quanto compatibili con la disciplina dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005 e con le norme del presente regolamento. L'Avviso dell'indizione procedura, unitamente a tutti gli atti della procedura, saranno pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1391> e inserito sull'apposita pagina web del sito all'indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1532>.

Art. 5 – Valutazione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal/i candidato/i sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.

Art. 6 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito mediante stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il/la professore/ssa straordinario/a, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
- i. Data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro,
 - ii. Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo,
 - iii. Regime d'impegno orario,
 - iv. La struttura di afferenza,
 - v. Il settore concorsuale di riferimento.

Art. 7 – Trattamento giuridico ed economico

1. È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, il regime giuridico ed economico del professore ordinario, alla classe stipendiale iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove previste dalla convenzione.

Art. 8 – Compiti didattici

1. I/Le professori/esse straordinari/e hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Il dipartimento provvede a definire e programmare le attività didattiche da assegnare al titolare dell'incarico.

Art. 9 – Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Si applicano le norme del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia in tema di incompatibilità.

Art. 10 – Valutazione finale – rinnovo

1. Al termine dell'incarico è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore/essa straordinario/a. L'eventuale rinnovo, se previsto, è subordinato alla valutazione positiva del periodo precedente.

Art. 11 – Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine fissato dall'amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.
2. La risoluzione del contratto è determinata dalla scadenza dello stesso, dal recesso del titolare dell'incarico da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, da sopraggiunta incompatibilità o da grave inadempimento degli obblighi didattici o di ricerca.
3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore con almeno 60 giorni di preavviso. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 12 – Disposizioni finali – entrata in vigore

1. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'Ateneo.